

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Italia) il 28 gennaio 2013 — Cartiera dell'Adda SpA, Cartiera di Cologno SpA/CEM Ambiente SpA

(Causa C-42/13)

(2013/C 101/23)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Parti nella causa principale

Ricorrenti: Cartiera dell'Adda SpA, Cartiera di Cologno SpA

Convenuta: CEM Ambiente SpA

Questioni pregiudiziali

- 1) se sia, o meno, contrastante con il diritto comunitario l'interpretazione secondo cui, nell'ipotesi che un'impresa partecipante ad una procedura di gara abbia omesso di dichiarare, nella propria domanda di partecipazione, l'assenza dei procedimenti e delle condanne previste dall'art. 38, comma 1, lett. b) e c) del D.lgs. 163/2006 nei confronti di un proprio direttore tecnico, la stazione appaltante debba disporre l'esclusione di tale impresa anche nel caso in cui quest'ultima abbia congruamente provato che la qualificazione di direttore tecnico era stata indicata per mero errore materiale;
- 2) se sia, o meno, contrastante con il diritto comunitario l'interpretazione secondo cui, nell'ipotesi che un'impresa partecipante ad una procedura di gara abbia offerto un'utile e congrua prova dell'assenza, nei confronti dei soggetti tenuti alle dichiarazioni di cui all'art. 38, comma 1, lett. b) e c), dei procedimenti e delle condanne ivi previste, la stazione appaltante debba disporre l'esclusione di tale impresa quale conseguenza dell'inottemperanza ad una previsione della *lex specialis* con cui sia stata indetta la pubblica gara.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Østre Landsret (Danimarca) il 28 gennaio 2013 — Nordea Bank Danmark A/S/Skatteministeriet

(Causa C-48/13)

(2013/C 101/24)

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

Østre Landsret

Parti

Ricorrente: Nordea Bank Danmark A/S

Convenuto: Skatteministeriet.

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 49 TFUE, in combinato disposto con l'articolo 54 (in precedenza articolo 43 CE, in combinato disposto con l'articolo 48) e l'articolo 31 dell'accordo SEE, in combinato disposto con l'articolo 34, debbano essere interpretati nel senso che essi vietano ad uno Stato membro, che consente ad una società residente in detto Stato di dedurre sistematicamente le perdite derivanti da una stabile organizzazione residente in un altro Stato membro, di operare un recupero totale da parte della società delle perdite subite dall'organizzazione stabile (nei limiti in cui queste non sono compensate da profitti negli anni futuri) nell'eventualità che la stabile organizzazione venga chiusa, e parte delle sue attività venga trasferita ad una società appartenente allo stesso gruppo residente nello stesso Stato membro della stabile organizzazione, e sempre che si debba presumere che le possibilità di utilizzare le perdite di cui trattasi siano state esaurite.

Ricorso proposto il 31 gennaio 2013 — Commissione europea/Repubblica di Polonia

(Causa C-55/13)

(2013/C 101/25)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: P. Hetsch, O. Baynet e K. Hermann, agenti)

Convenuta: Repubblica di Polonia

Conclusioni della ricorrente

— dichiarare che, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a conformarsi agli articoli 2 (punti 15, 16, 22, 34 e 35), 3 (paragrafi 4 e 9), 6 (paragrafi 1-3), 7 (paragrafi 1 e 3), 9-11, 14, 16-23, 26 [paragrafo 2, lettera c), seconda frase, e seguenti, nonché lettera d), terza e quarta frase, e paragrafo 3], 27 (paragrafo 2), 29, 31, 36, 42 (paragrafi 1-4), 43 (paragrafi 1, 4 e 8), 44 e ai punti 1 e 2 dell'allegato I della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE⁽¹⁾, e comunque non avendone informato la Commissione, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi incombentile in forza dell'articolo 54, paragrafo 1, di questa direttiva;

— condannare la Repubblica di Polonia, conformemente all'articolo 260, paragrafo 3, TFUE, al pagamento di una penalità, per inadempimento dell'obbligo di comunicazione delle misure di trasposizione della direttiva 2009/73/CE, pari ad EUR 88 819,20 al giorno, a decorrere dal giorno della pronuncia nella presente causa;